



Potenza, addì 20 MAR. 2020

Prot. n. 28478

CLASS. 043-1352

A tutto il Personale

Comunicazione tramite sito internet aziendale

20 MAR 2020

Oggetto: Art. 26 D.L. n. 18/2020. Indicazioni operative

L'art. 26 richiamato in oggetto, prevede quanto segue:

1. *Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.*
2. *Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.*
3. *Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.*
4. *Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.*

Il comma 2 non esplicita in maniera chiara quali siano "le competenti autorità" che possono prescrivere il periodo di assenza per il personale dipendente che versa nelle situazioni indicate.

Allo stato è rinvenibile il seguente chiarimento, cui si ritiene di aderire, fornito dalla sede INPS di Parma su espressa richiesta dell'Ordine dei Medici della stessa Provincia:

"Inps: corretta identificazione dei casi da tutelare con certificazione di malattia

17 Marzo 2020028033

Spett. Ordine dei Medici di PARMA

Gentile Presidente,

al fine di chiarire ulteriormente la corretta identificazione dei casi da tutelare con certificazione di malattia, in seguito alle disposizioni ufficiali del Coordinamento Generale Medico Legale INPS della Regione Emilia Romagna, si comunica quanto segue:



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

- *in situazione di emergenza da COVID 19, pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici sono da ritenere a maggior rischio di contrarre infezione.*
- *Pertanto l'INPS accetterà certificati di malattia in casi simili, da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche)*
- *Oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione*
- *Rimane il codice V29.0 in caso di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO DI CORONAVIRUS*

Si prega di dare la maggior visibilità possibile a tale comunicazione.

Grazie per la fattiva collaborazione.

Drssa Fulvia Francesca Fuciarelli - Responsabile Centro Medico legale INPS Parma"

Pertanto i dipendenti ASP, ove rientranti nelle ipotesi contemplate dal richiamato art. 26, comma 2, potranno rivolgersi al proprio medico curante, che provvederà a tramettere, nelle consuete modalità online, la certificazione che prescrive il periodo di astensione

Il Direttore
U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Antonio Pedota